

CIRCOLARE 19/2024

20/12/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

LEGGE DI BILANCIO 2025 – INTRODUZIONE DELLA C.D. “MINI – IRES”

A CURA DI

**LUIGI MELLONI
ENRICO GERBALDO
STEFANO FORNERO**

Introduzione

Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, è stato pubblicato il Ddl di Bilancio 2025 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Una delle principali novità, contenuta nei commi 436- 444 dell'articolo 1 del Ddl risulta l'introduzione per il solo 2025 della c.d. "Mini-IRES" o "IRES premiale".

1) Riferimenti generali

La riforma della "Mini-IRES" si sostanzia con la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo anno d'imposta 2025, a determinate condizioni di seguito illustrate.

Tale misura varrà per tutti i soggetti d'imposta IRES, ad eccezione delle società in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel 2025. Sono inoltre esclusi i soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

2) Primo requisito: accantonamento utili a riserva

Il primo requisito per accedere al beneficio premiale previsto dalla novellata normativa risulta quello di accantonare ad una specifica riserva almeno l'80% dell'utile d'esercizio al 31.12.2024 (per i soggetti c.d. solari). L'agevolazione dovrebbe quindi essere preclusa per:

- I soggetti in perdita nel 2024;
- I soggetti che distribuiscono più dell'20% dell'utile d'esercizio.

In sostanza l'80% della voce "21" di Conto Economico dovrà essere accantonata in una riserva di Patrimonio Netto.

3) Secondo requisito: accantonamento utili a riserva

Il secondo requisito è quello che almeno il 30% dell'utile accantonato a riserva venga investito in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato rientranti tra le tipologie di cui alle normative c.d. "industria 4.0" o "industria 5.0". In altri termini significa che almeno il 24% (30% * 80%) dell'utile d'esercizio deve essere reinvestito in beni strumentali rientranti nelle già menzionate tipologie.

Tali beni devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi del modello REDDITI 2026, ovvero stando alle scadenze attuali al 30 settembre 2026).

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Dalla normativa oggi resa pubblica non traspare alcun vincolo di cumulabilità tra i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 con il regime premiale qui esposto. Sul punto è auspicabile comunque un intervento del legislatore volto a chiarire eventuali vincoli.

4) Terzo requisito - Aumento occupazionale

Vi sono inoltre ulteriori condizioni legate al mondo occupazionale. Viene infatti richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti "solari"):

- il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (come definito dall'art. 4 del DLgs. n. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel 2024 o nel 2025 l'impresa non deve poi aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni (ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) del DLgs. 14 settembre 2015 n. 148).

5) Esempio numerico

Una Società con l'esercizio che si chiude al 31.12.2024 ha un utile (post imposte) pari a 100.000€.

Al fine di poter beneficiare del regime premiale dovrà:

- Accantonare ad una specifica riserva 80.000€ (ovvero pari all'80% dell'utile d'esercizio);
- Reinvestire in beni 4.0 e 5.0 un importo almeno pari 24.000€ (ovvero pari al 30% di 80.000€);
- Avere gli elementi occupazionali descritti nel punto precedente.

6) Decadenza ed eventuale restituzione del beneficio goduto

Si segnala in ultimo che l'agevolazione decade, prevedendo il relativo recupero dell'imposta agevolata, nel caso in cui:

- la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026)

- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

Rimaniamo in attesa della pubblicazione definitiva della norma con eventuali modifiche rispetto al Ddl reso disponibile ieri.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per fornire una valutazione specifica in merito agli impatti fiscali connessi all'affrancamento.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ENRICO GERBALDO

ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT



STEFANO FORNERO

STEFANO.FORNERO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT